

STATUTO

**COOPERAZIONE SUD PER
L'EUROPA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILETO VV VIA KENNEDY 20/A
Numero REA: VV - 164951
Codice fiscale: 96014010795
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	che consti il consenso di creditori o il pagamento dei credi-	
	tori che non hanno dato il loro consenso;	
	C) Di autorizzare il rappresentante legale pro-tempore a da-	
	re esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvede-	
	re alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con fa-	
	coltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmen-	
	te richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.	
	"STATUTO	
	Denominazione	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa denominata: "COOPERA-	
	ZIONE SUD PER L'EUROPA - Società Cooperativa Sociale" Onlus.	
	Sede	
	Articolo 2	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Mileto (VV).	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri comuni, nonchè l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci,	
	per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello	
	risultante dai libri sociali.	
	Durata	
	Articolo 3	
	14	

	La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre	
	2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria.	
	Scopo	
	Articolo 4	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha sco-	
	po di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. "A"	
	della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità	
	ed in particolar modo volontari, fruitori dei servizi ed en-	
	ti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'auto-	
	gestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento	
	dell'attività produttiva la cooperativa impiega principalmen-	
	te soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, che saranno regolati con apposito regolamento in-	
	terno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	15	

	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	
	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili	
	e dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Oggetto sociale	
	Articolo 5	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperati-	
	16	

	va ha come oggetto lo svolgimento di attività produttive in	
	conformità a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" ed	
	ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come ogget-	
	to lo svolgimento di attività relative a:	
	A) Attività socio-assistenziali ed educative quali:	
	- programmare ed attuare azioni di cooperazione nei paesi in	
	via di sviluppo;	
	- contribuire allo sviluppo socio-economico dei lavoratori e	
	dei cittadini ed alla diffusione dello spirito comunitario e	
	della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla di-	
	fesa delle libertà civili, individuali e collettive;	
	- avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attiva-	
	mente per una adeguata programmazione dello sviluppo so-	
	cio-economico del territorio;	
	- stimolare la coscienza della realtà regionale e l'attività	
	partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica delle	
	comunità e degli enti elettivi, favorendo iniziative di ca-	
	rattere informativo, scientifico, divulgativo, educativo;	
	- attuare azioni di formazione professionale, scolastica ed	
	extrascolastica della formazione continua lungo tutto l'arco	
	della vita;	
	- contribuire all'affermazione delle pari opportunità tra uo-	
	mo e donna e all'eliminazione dei pregiudizi di emarginazio-	
	ne per razza, opinioni stato sociale e/o culturale;	
	- favorire lo sviluppo e la condivisione della coscienza eu-	

	ropea tra i popoli costituenti l'Unione Europea e tra quelli	
	che intendono aderirvi;	
	- promuovere azioni di sensibilizzazioni per la lotta all'u-	
	so di droghe e alcool;	
	- svolgere attività di assistenza sociale nei confronti di	
	donne e uomini svantaggiati in ragione di condizioni fisi-	
	che, psichiche, economiche, sociali o familiari;	
	La Società può svolgere anche le seguenti attività:	
	- assistenza agli immigrati e richiedenti asilo politico;	
	- gestione di mensa sociale e di altri servizi di assistenza	
	personale e domiciliare in favore di persone bisognose di ta-	
	li attività;	
	- l'ospitalità a tempo pieno per gli anziani e per le perso-	
	ne con difficoltà fisiche o psichiche, tali da renderli inca-	
	paci di essere autosufficienti e di saper provvedere alle in-	
	combenze.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di:	
	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di ini-	
	ziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o pri-	
	vate), che riguardano principalmente i minori e soggetti	
	svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e	
	culturali;	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere	
	socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione,	
	informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;	
	18	

	- diffondere l'idea dei servizi sociali con soluzioni anche	
	terapeutiche di alto significato umano e sociale, sviluppan-	
	do allo scopo ogni specifica iniziativa di promozione, ricer-	
	ca e studio;	
	- realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e	
	residenze per giovani in difficoltà, anziani, minori e ragaz-	
	ze madri;	
	- realizzare e gestire in convenzione e non servizi di assi-	
	stenza domiciliare agli anziani;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazio-	
	ni culturali;	
	- attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanita-	
	ria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o	
	sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante	
	servizi sanitari e di riabilitazione;	
	- promozione di studi, ricerche, indagini, attività di infor-	
	mazione, pubblicazioni e progetti in tutti i campi elencati	
	nei precedenti punti.	
	Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle	
	vigenti norme in materia di esercizio di professioni riserva-	
	te per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi	
	albi o elenchi.	
	I su indicati servizi potranno essere acquisiti anche trami-	
	te partecipazione a gare d'appalto e trattative pubbliche e	
	private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti Pubbli-	
	19	

	ci qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo svilup-	
	po della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	Soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo fissato dalla legge.	
	Possono essere ammessi come soci operatori le persone fisi-	
	che aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che in-	
	tendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capa-	
	cità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	20	

	effettivamente collaborare per il raggiungimento dei fini so-	
	ciali.	
	Possono essere, altresì ammessi come soci cooperatori anche	
	elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento della cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che e-	
	sercitano in proprio, imprese identiche o affini a quella e-	
	sercitata dalla cooperativa.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, nelle diverse forme consen-	
	tite dalla legislazione italiana.	
	Possono essere soci anche enti e persone giuridiche nei limi-	
	ti previsti dalla legge.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	

	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coe-	
	renza con le strategie di medio e lungo periodo della coope-	
	rativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, la quale non dovrà comunque essere su-	
	periore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per	
	i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 16, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	

	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dal presente statuto	
	Procedura di ammissione a socio	
	Articolo 7	
	Chi intenda essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo specificando:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita. domicilio, codice	
	fiscale, qualifica professionale;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che dovrà essere comunque non inferiore al limite minimo e	
	non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	c) l'impegno al versamento della quota sociale non appena la	
	domanda di iscrizione sarà accettata;	
	d) l'attività di lavoro che intende prestare.	
	Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la doman-	
	da dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e le atti-	
	vità che ne formano l'oggetto;	
	b) la qualifica della persona che ne sottoscrive la domanda;	
	24	

	c) l'organo sociale che ne ha autorizzato la domanda;	
	d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica	
	richiedente;	
	e) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Alla domanda deve essere unita copia dell'atto costitutivo e	
	del relativo statuto, nonchè la deliberazione dell'organo so-	
	ciale di cui alla lettera c) del comma precedente.	
	Sempre che sia valutata l'esistenza dei requisiti di cui al-	
	l'art.6 che precede e tenuto conto dei dati comunicati alla	
	Cooperativa in base al presente articolo, l'ammissione di un	
	nuovo socio sarà decisa dall'organo amministrativo con deli-	
	bera motivata che dovrà essere comunicata all'interessato e	
	che sarà annotata a cura degli amministratori sul libro soci	
	solo dopo che il nuovo ammesso abbia effettuato i versamenti	
	prescritti.	
	La procedura di ammissione o meno dell'aspirante socio è in	
	ogni caso disciplinata dall'art. 2528 cod.civ.	
	Versamento quota socio	
	Articolo 8	
	Il Socio deve versare l'importo della quota sociale sotto-	
	scritta all'atto in cui la delibera di ammissione viene anno-	
	tata nel libro soci.	
	Nel caso in cui il socio cooperatore non adempia al versamen-	
	to della quota sociale nelle forme e nei termini previsti	
	dall'Organo Amministrativo, esso sarà escluso a norma del	
	25	

	presente Statuto e gli eventuali versamenti effettuati nel	
	frattempo saranno trattenuti a titolo di penale e devoluti	
	al fondo riserva straordinario.	
	Doveri del socio	
	Articolo 9	
	I soci sono obbligati:	
	a. all'osservanza del presente statuto e di tutti i regola-	
	menti che saranno approvati dai soci, nonchè delle delibera-	
	zioni degli organi sociali della cooperativa e dei relativi	
	atti esecutivi;	
	b. al versamento delle quote sottoscritte e all'eventuale lo-	
	ro sovrapprezzo.	
	Trasferimento e vincoli sulle quote sociali	
	Articolo 10	
	Le quote di partecipazione al capitale della cooperativa non	
	possono essere cedute, nè possono essere sottoposte a pegno	
	o a vincoli senza preventiva autorizzazione dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega, motivando, l'autorizza-	
	zione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine	
	il socio può liberamente trasferire la propria quota al ter-	
	zo avente i requisiti per la qualità di socio.	
	26	

	Cessazione della qualità di socio	
	Articolo 11	
	I soci cessano di far parte della società per recesso, esclusione o morte; recesso o esclusione se persone giuridiche.	
	Recesso del socio	
	Articolo 12	
	Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, quando il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione e quando non si trovi più in grado, per motivi di ordine personale, familiare o professionale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La volontà di recedere deve essere manifestata per lettera raccomandata agli amministratori i quali entro 60 (sessanta) giorni deliberano in merito, con decisione motivata ai sensi dell'art.2532 codice civile.	
	Decadenza ed esclusione del socio	
	Articolo 13	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio può essere escluso:	
	a. in caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;	
	b. quando non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società e che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dalle convenzioni che regolano il rapporto mutualistico con il socio (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualora si renda	
	27	

	moroso nei pagamenti da esso dovuti incluso il versamento	
	della quota sociale);	
	c. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	d. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	e. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	In questi casi tuttavia il socio deve essere preventivamente	
	invitato, a mezzo lettera raccomandata, ad adempiere ai suoi	
	obblighi e l'esclusione può avere luogo decorso un mese da	
	detto invito, sempre che il socio moroso si mantenga inadem-	
	piente;	
	f. quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo,	
	dello statuto o del regolamento, oppure le deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali della Cooperativa;	
	g. quando con il suo comportamento arrechi o tenti di arreca-	
	re gravi danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o	
	tenti di svolgere, direttamente od indirettamente attività	
	di concorrenza con la società;	
	h. in caso di condanna con sentenza penale passata in giudi-	
	cato per reati gravi contro il patrimonio o le persone, com-	
	28	

	messi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto socia-	
	le;	
	i. in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, con-	
	danna del socio ad una pena che comporta l'interdizione an-	
	che temporanea dai pubblici uffici.	
	L'esclusione è deliberata dagli amministratori e sarà comuni-	
	cata a mezzo lettera raccomandata al socio interessato, il	
	quale potrà proporre opposizione al Tribunale nel termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione sul li-	
	bro soci e determinerà la risoluzione anche dei rapporti mu-	
	tualistici pendenti. Tale adempimento dovrà essere curato da-	
	gli amministratori.	
	Liquidazione della quota del socio	
	Articolo 14	
	In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio questi	
	ha diritto solo al rimborso della quota di capitale versata,	
	da liquidarsi sulla base del bilancio dell'esercizio nel qua-	
	le il rapporto sociale si scioglie e comunque in un importo	
	mai superiore all'importo effettivamente versato, eventual-	
	mente ridotto per perdite imputabili a capitale; il relativo	
	pagamento verrà effettuato nei termini e nei modi stabiliti	
	dagli articoli 2532 e 2535 cod.civ. Il debito derivante dal	
	predetto rimborso potrà essere compensato dalla Cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni eventuale credito a qualunque	
	29	

	titolo vantato dalla stessa nei confronti del socio.	
	La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio	
	receduto od escluso. Decorsi cinque anni dallo scioglimento	
	del rapporto sociale senza che tale richiesta scritta sia	
	pervenuta alla cooperativa il diritto al rimborso cadrà in	
	prescrizione e la quota verrà devoluta a riserva straordina-	
	ria.	
	Rimborso della quota agli eredi del socio	
	Articolo 15	
	In caso di morte del socio il rimborso agli eredi della quo-	
	ta dallo stesso effettivamente versata, eventualmente rivalu-	
	tata, si matura nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi al-	
	l'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso dei qua-	
	le si sia verificata la morte.	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica socia, i	
	liquidatori di essa hanno diritto di chiedere di ottenere	
	dalla società la restituzione della quota sociale versata,	
	con le modalità e nella misura stabilita nel presente e nei	
	precedenti articoli.	
	Le quote non rimborsate saranno acquisite al fondo di riser-	
	va straordinario.	
	Organi sociali	
	Articolo 16	
	Sono organi della società:	
	30	

	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;	
	- l'organo di controllo o il Revisore.	
	Assemblea dei soci	
	Articolo 17	
	L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universa-	
	lità dei soci e le sue deliberazioni prese, in conformità al-	
	la legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, an-	
	corchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria o straordinaria.	
	Assemblea ordinaria	
	Articolo 18	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo alme-	
	no una volta all'anno, entro un termine non superiore a 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Ove l'organo sociale accerti la sussistenza di particolari e-	
	sigenze della società ai sensi dell'art. 2364 del cod.civ.	
	l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà	
	essere convocata entro un maggior termine comunque non supe-	
	riore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori sono te-	
	nuti a segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni	
	della dilazione.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a. approva il bilancio;	
	31	

	b. procede alla nomina delle cariche sociali;	
	c. determina la misura dei gettoni di presenza da corrispon-	
	de re agli amministratori per la loro attività collegiale e	
	la retribuzione annua dei sindaci;	
	d. delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	e. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti all'esame dal Consiglio di Amministrazione.	
	Assemblea straordinaria	
	Articolo 19	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo e dello statuto, sulla messa in liquida-	
	zione della società, sulla nomina, sulla revoca e sui poteri	
	dei liquidatori, e in genere sulle materie ad essa riservate	
	dalla legge o dallo statuto.	
	Convocazione dell'assemblea	
	Articolo 20	
	L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere	
	tenuta nella sede sociale o altrove, nel luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nel territorio dello Stato	
	Italiano. La sua convocazione deve essere effettuata a mezzo	
	di avviso, con elenco delle materie da trattare, da affigger-	
	si in modo visibile nella sede della società e comunicato ai	
	soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	32	

	Nell' avviso dovrà essere indicata la data di un'eventuale	
	seconda convocazione che, però, non può essere fissata nello	
	stesso giorno della prima.	
	L'assemblea può essere convocata dall'organo Amministrativo,	
	anche su richiesta scritta dell'organo di controllo, ovvero	
	di almeno 1/3 (un terzo) dei soci con l'indicazione degli ar-	
	gomenti da trattare. In questi ultimi casi l'assemblea deve	
	essere convocata entro quindici giorni dalla richiesta.	
	Validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni	
	Articolo 21	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione	
	è validamente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentano almeno la metà più uno dei voti. Essa delibera	
	a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordina-	
	ria é regolarmente costituita qualunque sia il numero dei so-	
	ci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deli-	
	bera validamente a maggioranza assoluta dei voti.	
	Intervento alle assemblee	
	Articolo 22	
	Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tut-	
	ti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci coopera-	
	tori da almeno tre mesi.	
	Il socio assente può farsi rappresentare da un altro socio	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta che può	
	33	

	essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.	
	Ciascun socio può rappresentare tanti soci quanti ne sono	
	previsti dalla normativa vigente, ma non oltre dieci. Per	
	quanto riguarda le società il diritto di intervento spetta	
	al loro rappresentante legale o, in caso di impedimento di	
	questo, a persone specificamente autorizzate con delibera le-	
	galmente adottata dall'organo sociale competente il cui e-	
	stratto sia esibito al Presidente dell'assemblea. Il socio	
	imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini en-	
	tro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Diritto di voto	
	Articolo 23	
	Ogni socio persona fisica o giuridica ha diritto ad un solo	
	voto qualunque sia l'ammontare del conferimento da lui appor-	
	tato.	
	Presidenza delle assemblee	
	Articolo 24	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente	
	del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-	
	presidente.	
	Quando manchino l'Amministratore unico, il Presidente e il	
	vicepresidente l'assemblea provvederà a nominare il proprio	
	Presidente a maggioranza dei soci presenti.	
	34	

	Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e, su pro-	
	posta dell'assemblea, nomina un segretario, che può essere	
	persona estranea alla società e che deve essere notaio quan-	
	do trattasi di assemblea straordinaria.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale	
	firmato dal Presidente, dal segretario o dal notaio e, quan-	
	do vi siano, dagli scrutatori e trascritte nell'apposito li-	
	bro.	
	Votazioni - Modalità	
	Articolo 25	
	Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano.	
	Dovranno effettuarsi per appello nominale o altra forma quan-	
	do l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presen-	
	ti.	
	Organo amministrativo	
	Articolo 26	
	La cooperativa può essere alternativamente amministrata, con	
	scelta da adottarsi dai soci ai sensi di legge, da un Ammini-	
	stratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto	
	da tre a cinque membri.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori	
	deve essere scelta fra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	35	

	re a tre anni e sono rieleggibili.	
	In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio	
	procede a sostituirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo	
	a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati	
	dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decadu-	
	to e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la no-	
	mina del nuovo Consiglio.	
	Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone	
	di presenza il cui ammontare sarà determinato dall' Assem-	
	blea dei soci che provvede all'approvazione del bilancio.	
	Presidente e Vicepresidente del consiglio di amministrazione	
	Articolo 27	
	Il Consiglio, se non vi ha provveduto l'assemblea all'atto	
	della nomina, elegge fra i propri componenti, il Presidente e	
	uno o più Vicepresidenti. Il Vicepresidente sostituisce il	
	Presidente in caso di assenza o di impedimento di questi o	
	nel caso di conflitto di interessi nell'esercizio del potere	
	di rappresentanza della cooperativa ex articolo 30 dello sta-	
	tuto.	
	Convocazione del consiglio di amministrazione	
	Articolo 28	
	Il consiglio di Amministrazione è convocato sia nella sede	
	sociale che altrove dal Presidente, o da uno dei vicepresi-	
	denti tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quan-	
	36	

	do ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, tele-	
	fax o posta elettronica in modo che sia possibile identifica-	
	re la data e i dati del mittente e del destinatario, da spe-	
	dirsi non meno di sette giorni prima della data fissata per	
	l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, in modo	
	che i consiglieri ne siano informati con due giorni di preav-	
	viso.	
	Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresiden-	
	te; in caso di loro assenza il consiglio è presieduto dal	
	più anziano di età dei consiglieri intervenuti.	
	Il Presidente sarà assistito da un segretario che può essere	
	anche persona estranea alla società.	
	Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni	
	del consiglio sono valide se riportano il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei votanti.	
	Le votazioni sono normalmente palesi.	
	Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcola-	
	no fra i votanti.	
	I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'ap-	
	posito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'a-	
	dunanza e dal segretario.	
	Compiti e poteri dell'organo amministrativo	

	Articolo 29	
	L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione so-	
	no investiti dei più ampi poteri per la gestione della so-	
	cietà e sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazio-	
	ne degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelli che,	
	per disposizioni di legge o di statuto, siano riservati alla	
	competenza dell' assemblea.	
	Il Consiglio potrà costituire commissioni tecniche alle quali	
	devolvere particolari compiti di carattere consultivo, come	
	meglio dettagliate nel regolamento interno.	
	Rappresentanza della società	
	Articolo 30	
	La rappresentanza sia negoziale che giudiziale della società	
	spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consi-	
	glio di amministrazione e agli Amministratori delegati se no-	
	minati.	
	Deleghe al comitato esecutivo e/o ai consiglieri	
	Articolo 31	
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessa-	
	rio, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più membri	
	del consiglio stesso.	
	Controllo	
	Articolo 32	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti e inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	38	

	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo di-	
	retto loro attribuiti dalla legge.	
	Organo di Controllo e revisore	
	Articolo 33	
	La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il re-	
	visore.	
	Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 34	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1. dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è forma-	
	to dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di euro 270,00 (duecento-	
	settanta e centesimi zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può esse-	
	re superiore ai limiti di legge;	
	2. dalla riserva legale;	
	3. dalla riserva straordinaria, formata dalle tasse di ammis-	
	sione, dalle quote degli avanzi di gestione, dalle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi dei soci deceduti;	
	4. da qualsiasi contributo o liberalità che provenga alla so-	
	cietà a titolo gratuito per essere impiegato al fine del rag-	
	39	

	giungimento degli scopi sociali;	
	5. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci	
	e/o prevista dalla legge, e/o da ogni altro fondo o accanto-	
	namento costituiti a copertura di particolari rischi o oneri	
	futuri.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci cooperatori sia durante la vita della società sia	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	a ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	Esercizio sociale - Bilancio	
	Articolo 35	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori prov-	
	vedono alla redazione del bilancio, della nota integrativa e	
	della relazione sulla gestione, secondo il disposto di cui a-	
	gli art. 2423 e seguenti del cod.civ. Le cooperative in base	
	a quanto disposto dall'art.2545 sexies devono riportare in	
	bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, di-	
	40	

	stinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Destinazione dei residui attivi	
	Articolo 36	
	Qualora in bilancio risultino residui attivi questi saranno	
	destinati obbligatoriamente come segue:	
	- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva lega-	
	le;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione nella misura e con le modalità previste dal-	
	la legge.	
	L' eventuale rimanente potrà essere destinato:	
	1. alla ripartizione fra i soci a titolo di ristorno, anche	
	mediante aumento delle rispettive quote del capitale sociale;	
	2. all'eventuale aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato a titolo di rivalutazione nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice Istat	
	per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui	
	gli utili sono stati prodotti, così come stabilito dalla nor-	
	mativa per tempo vigente;	
	3. all'eventuale erogazione di un dividendo ai soci nella mi-	
	sura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilan-	
	cio e che non potrà superare in ogni caso la misura massima	
	consentita dall'art. 2514 lett. a) codice civile e comunque	
	i limiti previsti dall'art. 2545 quinquies codice civile;	
	41	

	4. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinari sempre indivisibili, nella misura che verrà sta-	
	bilita dall'assemblea che approva il bilancio.	
	L'assemblea, fermo restando la devoluzione della riserva le-	
	gale può deliberare la destinazione dei residui attivi con-	
	formemente a quanto previsto nel presente statuto proporzio-	
	nalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 37	
	In qualunque caso di scioglimento della società, i soci sta-	
	biliscono le modalità della liquidazione e nominano uno o	
	più liquidatori anche non soci determinandone i poteri.	
	In caso di scioglimento grava sulla cooperativa l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capi-	
	tale sociale e dividendi eventualmente maturati a fondi mu-	
	tualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione,	
	di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Regolamento	
	Articolo 38	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della società	
	sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni dell'atto co-	
	stitutivo e dello statuto, da un apposito regolamento inter-	
	no per i soci cooperatori da redigersi dagli amministratori	
	e da approvarsi dall'assemblea con i quorum costitutivi e de-	
	liberativi previsti per l'assemblea ordinaria.	
	42	

	Norme applicabili	
	Articolo 39	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle cooperative sociali, sulle so-	
	cietà cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata."	
	Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara	
	sciolta l'assemblea alle ore 18,30 (diciotto e minuti tren-	
	ta).	

	I comparenti dichiarano altresì che nel patrimonio della so-	
	cietà trasformata è compresa la piena proprietà dei beni mo-	
	bili registrati, così come riportati nella relazione perita-	
	le allegata al presente atto sotto la lettera "A"	
	I comparenti autorizzano pertanto le competenti autorità ad	
	eseguire - in relazione a detti beni mobili registrati - il	
	cambio di intestazione a favore della Società "COOPERAZIONE	
	SUD PER L'EUROPA - Società Cooperativa sociale" Onlus con e-	
	sonero da ogni responsabilità al riguardo.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale,	
	unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti,	
	che lo approvano.	
	43	

32 di 32